



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEMARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Emergenza Covid

Sommario:	Art. 103, comma 1, d. l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27) - sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Estremi del provvedimento:	Parere C.G.A.R.S., ss. rr. n. 354/2022 del 24 maggio 2022 (Sped. 27 giugno 2022 - Aff. n. 179/2021)
Massima:	<p>L'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi a causa dell'emergenza pandemica da SarsCov-2, stabilendo al comma 1 che <i>«ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed. esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»</i>. Questo termine, considerato il perpetrarsi dell'emergenza sanitaria, è stato prorogato al 15 maggio 2020 con la disposizione contenuta nell'art. 37 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23.</p> <p>Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto, alla scadenza della sospensione, riassegnare un nuovo termine per l'esercizio del diritto degli odierni ricorrenti e di tutti coloro che ne avessero interesse.</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci

